Sent. n. 342/18 del = 5 APR. 2018 Pubblicata il = 5 APR. 2018

R.G. N° 3190/16
REP. N° 290/18
CR. N° 2044/18
Riserva 9.2.18
Oppos o
ottr ing.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace avv ALDO BUONGIORNO ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta il 30.09.2016 al n. 3190/16 Ruolo contenzioso dell'Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli

PROMOSSA DA

D[redacted] L[redacted] M[redacted] – C.f. [redacted] – rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'A[redacted] M[redacted] A[redacted] L[redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in R[redacted] V[redacted] d[redacted] C[redacted] A[redacted] n° [redacted].

-opponente-

CONTRO

T[redacted] T[redacted] S[redacted] – C.f. [redacted] – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Fulvio Zardo , Giobbe Zardo e Roberta Neri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Via C. Mirabello, n° 17.

- opposta-

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, D[redacted] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 916/16, reso dal GdP di Tivoli in data 22.06.2016 con cui su istanza di T[redacted] in persona del legale rappresentante p.t., le veniva intimato il pagamento della somma di Euro 2.134,00 oltre interessi nonchè delle spese legali e del procedimento monitorio liquidate complessivamente in Euro 501,00 per la mancata corresponsione del residuo dei costi pattuiti per il trasporto di masserizie. L'opponente eccepiva il parziale inadempimento di cui si rendeva responsabile la ditta convenuta, che ritardava la consegna ben oltre il termine convenuto in sede di stipulazione negoziale. Segnalava peraltro che la somma richiesta in via ingiunzionale contrastava con gli importi pattuiti nel contratto di trasporto, che veniva unilateralmente ed arbitrariamente modificato dalla controparte negoziale in aperta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede imposti dagli artt. 1175 – 1375 c.c., oltre che dei doveri informativi e dei diritti riconosciuti al contraente debole, dalla disciplina consumeristica. Concludeva, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, per la riduzione equitativa della somma contrattualmente dovuta ed, in via riconvenzionale, per la condanna della convenuta ex art. 1218 c.c., al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del parziale inadempimento negoziale, oltre chè dei pregiudizi derivanti dalla lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Con atto regolarmente depositato, si costituiva T[redacted] che, in ordine all'asserito inadempimento contrattuale ascrittole, osservava come nessun termine finale di consegna fosse stato previsto in contratto e denunciava la prescrizione della pretesa riconvenziale avanzata da parte opponente. In merito poi alla modifica delle condizioni negoziali evidenziava che, dopo essersi recati presso l'abitazione della D[redacted] per il carico del mezzo, gli addetti alla prestazione apprendevano che la quantità delle masserizie da trasportare era maggiore rispetto a quella indicata in sede negoziale ed in relazione alla quale, era stato redatto il primo preventivo di spesa. Concludeva, in via principale, per il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale; in via subordinata per la condanna della opponente al pagamento di quanto dovuto, con il favore delle spese di lite. In corso di istruttoria processuale, veniva rigettata con ordinanza n. 9/17, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'ingiunta e, con ordinanza n. 126/17, le

istanze istruttorie articolate dalle parti. La causa sulle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi veniva, all'udienza del 9.02.2018, trattenuta in decisione.

L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.

La *causa debendi* azionata in via monitorio – ingiunzionale rinveniva la propria fonte costitutiva nel contratto di trasporto merci, formalizzato in data 2.12.2014 ed integrato il 30.12.2014 mediante pattuizioni aggiuntive, in forza del quale l'odierna opposta si obbligava ad effettuare il trasloco di masserizie per un volume complessivo di 15 m3, da R[redacted] a B[redacted] verso il pagamento del prezzo di Euro 2.700,00 oltre ai costi di assicurazione e di operazioni doganali, da corrispondersi in due frazioni di versamento (50% al ritiro – 50% alla consegna). La riferita ricostruzione della fattispecie negoziale veniva fornita congiuntamente dalla offerta di fornitura, dall'ordine di servizio n. 479-14 (sottoscritti entrambi dalla D[redacted] L[redacted] e dalla mail inoltrata dalla ditta opposta il 30.12.14, ovvero in epoca anteriore alla materiale esecuzione del contratto: a tale ultimo proposito, occorre rilevare che allo *ius variandi* esercitato dalla ingiungente non faceva seguito alcuna manifestazione di volontà della intimata di recedere dal modificato assetto negoziale; risulta anzi che la medesima abbia accettato la consegna delle masserizie, senza impedire che il contratto producesse gli effetti obbligatori concordati, ed espressamente acconsentito al variato costo del trasporto (come da comunicazione telematica da essa inoltrata in data 14.01.15, in risposta al sollecito di pagamento inviato dal rappresentante legale della società, che oltretutto provvedeva ad allegare nella medesima sede la fattura n. 016/15, in cui veniva calcolato l'importo di Euro 3.134,40, decurtato del corrisposto anticipo pari ad Euro 1.000,00, richiesto in via monitoria). Individuata la cornice negoziale in cui si inseriva il diritto di credito preteso dalla odierna opposta, occorre valutare l'inadempimento lamentato dalla D[redacted] L[redacted]e costituente motivo di domanda riconvenzionale: risulta *ex* art. 115 c.p.c., che la consegna della merce trasportata avveniva in data 12.01.2015, poco oltre il termine pattuito in sede di sottoscrizione negoziale (ovvero il 7.01.2015, come da ordine di servizio n. 479/14); risulta altresì che il ritardato adempimento era stato determinato dalla mancanza di documentazione, che avrebbe dovuto fornire la pretesa danneggiata. Orbene, tale circostanza, sufficientemente dimostrata, esonera *ex* art. 1218 c.c. , T[redacted] t[redacted] s.[redacted] dall'obbligo risarcitorio.

L'opponente lamentava inoltre che l'impresa di trasloco non aveva proceduto al promesso montaggio del materiale trasportato. A tal proposito, occorre richiamare un recentissimo orientamento giurisprudenziale (cfr., Cass., n. 24632/15), che

impone alla parte che intenda invocare la tutela risarcitoria *ex* art. 1218 c.c., di provare non solo l'altrui inadempimento ma anche il pregiudizio effettivo e reale, che la parziale esecuzione della prestazione abbia causalmente prodotto nella sua sfera patrimoniale, specificandone l'entità. L'opponente non dava prova alcuna dei danni di cui pretendeva la riparazione: a ciò si aggiungano ulteriori argomenti di prova desunti *ex actis* da questo Giudicante, quali la valutazione più che positiva del servizio reso, espressa dalla D[redacted] alla sottoscrizione del "rapporto prestazioni", e la mancata menzione del profilo lamentato, e soprattutto dei pregiudizi asseritamente sofferti, nella comunicazione telematica del 19.05.15, inoltrata alla ditta di trasloco nei mesi immediatamente successivi all'epoca dei pretesi danni. Ne consegue la conferma dell'esposizione debitoria rappresentata nel decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente. La *ratio decidendi* esclude una responsabilità della ingiungente rilevante *ex* art. 96 c.p.c.

Il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo, segue gli esiti decisori.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Tivoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da D[redacted] nei confronti di T[redacted] in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 22.09.2016:

1) Rigetta l'opposizione.

2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n° 916/16 reso dal GdP di Tivoli il 22.06.2016.

3) Rigetta la domanda riconvenzionale.

3) Condanna l'opponente D[redacted] al pagamento in favore della opposta T[redacted], in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 800,00 per spese legali, oltre accessori di legge.

Tivoli 05/04/2018

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Aldo BUONGIORNO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI
Depositato in Cancelleria
- 5 APR. 2018
IL CANCELLIERE